CAMERA DEI DEPUTATI N. 824-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI VII E IV

LAVORI PUBBLICI E FINANZE E TESORO

(RELATORE **PERLINGIERI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
VANONI

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 15 ottobre 1949

Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania

Presentata alla Presidenza il 15 dicembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'alba del 2 ottobre 1949 illuminava nella Campania vasti scenari di rovine e di desolazione.

Sconvolto lo stato naturale dei luoghi, distrutte le opere dell'uomo: ponti abbattuti, argini infranti, campagne soggiogate dalle acque e sopr'esse affioranti le timide vette degli alberi e i tetti dei casolari.

I vari corsi d'acqua che solcano le ubertose Provincie della Campania, rapidamente accresciutisi per le dense, improvvise precipitazioni atmosferiche, si erano impetuosamente riversati sui terreni latistanti, tutto abbattendo e distruggendo.

Sopratutto le acque del fiume Calore, per effetto della subitanea piena dei suoi affluenti – tra cui il Tammaro e l'Ufita – elevandosi sull'alveo sino all'altezza di 14 metri circa, e, superando ogni ostacolo o difesa con velocità superiore ai 50 chilometri orari, si

erano abbattute violentemente sulla parte della città di Benevento che si estende lungo la sua sponda destra; indi, proseguendo la loro corsa distruttrice tra le campagne limitrofe attraverso la vallata Telesina, si erano riversate nel Volturno che, a sua volta, straripando aveva inondato vaste plaghe del Casertano e l'abitato di Capua.

La furia rabbiosa degli elementi poneva in imminente pericolo migliaia di vite umane, scampate alla morte per l'improvviso decrescere delle acque, dopo circa due ore: ma essa lasciava, sotto una livida coltre di acqua e di fango, il seguente bilancio tragico di rovine e di lutti:

Provincia	Morti	Senza-tetto	Sinistrati
Benevento	N. 18	1500	2.000
Salerno	» 4	—	350
Caserta	» 1	200	500
Avellino	» —	100	400
	N. 23	1800	3.250

Molteplici e sensibili danni lamentavano anche vari Comuni delle Provincie di Napoli e di Campobasso.

* * *

Pronto e deciso l'intervento del Capo dello Stato e del Governo. In conformità delle disposizioni previste dal regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389. Immediatamente furono inviati aerei sulle zone in pericolo, a scopo di perlustrazione e di segnalazione, data la vastità dei territori colpiti e l'interruzione di ogni mezzo di comunicazione. Reparti dell'Esercito, della Marina, della Polizia, dei Vigili del fuoco accorsero prontamente ovunque, largamente dotati di mezzi di salvataggio e di soccorso, tutti prodigandosi in generosa gara, insieme alle Autorità ed agli Organi tecnici locali, coadiuvati nell'assistenza dalla Croce Rossa, dalla Pontificia Commissione, dai Comitati civici e dallo slancio dei privati cittadini.

Nella loro sventura le popolazioni colpite hanno così avvertito la presenza operante dello Stato e l'afflato commosso della intera collettività nazionale.

* * *

Il presente disegno di legge intende ora provvedere alle esigenze determinatesi nello specifico settore dei lavori pubblici, essendo preannunziati per gli altri settori (agricoltura ed industria e commercio) separati provvedimenti.

A tale proposito non si ritiene di tacere l'avviso espresso sulla opportunità, dal punto di vista legislativo, di una distinzione tra provvedimenti di carattere provvisorio e provvedimenti definitivi, limitando, in coerenza, l'attuale disegno all'autorizzazione immediata della spesa per il pronto soccorso, salvo a predisporre, all'esito degli accertamenti finali dei danni, ogni altra provvidenza, con unico disegno di legge. E ciò sia per ragioni di sistematica legislativa, sia per l'urgenza delle provvidenze di soccorso, sia per la organicità di quelle definitive, le quali richiedono un completo e ponderato esame della situazione determinatasi. La molteplicità e diversità degli eventi calamitosi non consente, d'altra parte – a prescindere da un principio direttivo comune – la regolamentazione uniforme *a priori* di casi futuri, diversi tra di loro non soltanto dal punto di vista causale, ma anche per la natura e la intensità degli effetti e per le condizioni ambientali in cui essi si producono.

Tuttavia, poiché ogni discussione al riguardo si sarebbe risolta in ulteriore ritardo degli interventi, provvisori o definitivi, tutti egualmente postulati da una situazione di necessità, si è ritenuto, sotto il profilo pratico, di aderire alla impostazione attuale, contenendo ogni considerazione nell'alveo del disegno di legge, così come predisposto dal Governo.

* * *

Nel merito: le varie necessità determinate dall'evento calamitoso postulano un triplice ordine di interventi:

a) per opere di pronto soccorso;
b) per opere di riparazione definitive;
c) per opere preventive di difesa.

a) Le opere di pronto soccorso (puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità; ripristino provvisorio del transito; ripristino di opere igieniche; limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica) previste dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e contemplate all'articolo 1, lettera *a*) del disegno di legge, sono state immediatamente iniziate con prelievo dei fondi (165 milioni) dal capitolo 185 del bilancio di previsione, approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785. Purtroppo l'ammontare della spesa, per tale titolo, supera le disponibilità

dell'intero capitolo elevandosi – secondo i dati raccolti – a lire 1.212.600.000.

Di qui la necessità di uno stanziamento diretto a fronteggiare le esigenze manifestatesi ed a consentire il completamento del soccorso iniziato.

b) Le riparazioni definitive riguardano il ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato, delle opere di sistemazione idraulica in pianura dei corsi d'acqua, la riparazione di acquedotti e fognature, di strade statali, provinciali e comunali nonché la costruzione di alloggi per i senzatetto, contemplati all'articolo 1, lettere *b*), *c*), *e*), *f*) del disegno.

Secondo i dati raccolti esse importano una spesa di oltre 3 miliardi di lire così distinti:

ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato e delle opere di sistemazione idraulica in pianura (lettere *d*) e *c*)	L.	1.480.488.000
riparazione di acquedotti, fogne e strade provinciali e comunali (lettera *d*) .	»	1.670.900.000
costruzioni di alloggi per i senzatetto (lettera *e*) .	»	530.000.000
riparazione strade statali (lettera *f*)	»	50.000.000
	L.	3.731.388.000

La somma globale innanzi indicata dimostra la necessità di adeguare il finanziamento, proposto nella cifra di 1 miliardo di lire.

È ben vero che nella relazione al disegno si parla di una prima autorizzazione di spesa di 1 miliardo di lire, essendo ancora in corso l'accertamento esatto dei danni complessivi; ma, ultimato ormai tale accertamento, la riserva formulata deve essere sciolta adeguandosi senz'altro l'autorizzazione della spesa all'ammontare del danno.

A questo scopo, e con l'intento di conciliare l'esigenza della spesa con le difficoltà finanziarie del momento, si propone di modificare l'articolo 1° del disegno elevando l'autorizzazione della spesa da lire 1 miliardo a lire 3.800.000.000, di cui 1 miliardo a carico dell'esercizio corrente 1949-50, lire 1.400.000.000 a carico del prossimo esercizio 1950-51 e lire 1.400.000.000 a carico dell'esercizio 1951-1952.

Tale soluzione, conforme in punto di diritto al disposto dell'articolo 49 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, consente, nel fatto, di fronteggiare integralmente la situazione determinatasi, sol che si considerino le eventuali riduzioni degli importi di spesa, preventivati in base a perizie di larga massima, le abituali economie di gara, e la incidenza *in loco* di altre leggi quale, ad esempio, la legge 12 luglio 1949, n. 460. Si aggiunga che per la città di Benevento, così duramente e ripetutamente provata dalla furia degli uomini e degli elementi, è in corso il provvedimento per la concessione del beneficio di cui l'articolo 10 legge 25 giugno 1949, n. 409, per l'attuazione del piano di ricostruzione di detta città: ciò che consentirà la immediata esecuzione di lavori per l'importo di altri 700 milioni di lire.

Altra modifica che si propone riflette la lettera *c*) del predetto articolo 1, relativa al ripristino delle opere di sistemazione idraulica in pianura dei corsi d'acqua, a mente dell'articolo 1 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898. Secondo tale disposto la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nel Mezzogiorno e nelle isole, inclusi negli elenchi da approvare ai sensi dell'articolo 6 regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, è fatta a cura dello Stato con la spesa di un sesto a carico delle provincie interessate. Siffatta norma non è, quindi, applicabile ai corsi d'acqua non inclusi negli elenchi di cui innanzi (ad esempio il Calore) ed essa costituisce una remora all'intervento dello Stato nei casi, in cui, come quello in oggetto, la forza degli eventi, al di fuori delle classifiche predisposte, dimostra la necessità di tale intervento.

Si propone altresì di elevare da 50 a 150 milioni di lire il contributo previsto a favore dell'Anas alla lettera *f*) del ripetuto articolo 1, in considerazione delle effettive necessità per danni subiti dalle strade statali.

Per quant'altro si è ritenuto confermare l'articolazione del disegno rilevando soltanto la mancanza di una disposizione diretta alla concessione di un contributo ai proprietari (privati, comuni, provincie, enti di culto e beneficenze) per la riparazione o ricostruzione di edifizi danneggiati o distrutti, analogamente a quanto è stato praticato per i sinistrati da terremoto e sulla base del precedente legislativo *in subiecta materia* (regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1480), per l'alluvione del 1920. E ciò tanto più si rileva in quanto la concessione di un tale contributo non implica alcun aumento dell'onere globale di spesa, riducendosi di altrettanto – in conseguenza del ripristino delle case dan-

neggiate o distrutte – l'importo degli alloggi da costruire per i senzatetto.

c) Quanto alle opere preventive di difesa, dirette a prevenire il ripetersi in futuro di calamità, esse non sono state considerate dal presente disegno.

È una secolare eredità di dissesti, idrici e geologici, che grava su molte regioni d'Italia, segnatamente nel Mezzogiorno, la liquidazione della quale richiede lo sforzo costante di generazioni e un impegno finanziario di eccezionale imponenza.

Ma è pur necessario iniziare questo cammino di ricostruzione e di rinascita senza di che non si potrà mai garantire a numerose popolazioni – tra le più bisognose e laboriose – possibilità di progresso, e, addirittura, di esistenza.

È questo un problema tanto grave quanto pressante che eventi dolorosi si incaricano frequentemente di denunciare, e che deve al fine trovare la sua impostazione permanente nel bilancio dello Stato.

Onorevoli colleghi, le cifre e le disposizioni che innanzi vi abbiamo indicato non possono essere apprezzate con l'arido metro contabile della entrata e della uscita, del danno e della spesa. Sotto queste cifre sono le lacrime dei miseri e dei derelitti e le inaudite privazioni di popolazioni laboriose, privilegiate soltanto dalla sventura e dal dolore.

La vostra approvazione al presente disegno di legge è non soltanto espressione di solidarietà verso i fratelli ma, nel contempo, un atto di fede nella vita e nella resurrezione del Paese.

PERLINGIERI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania nell'ottobre 1949:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino delle opere di sistemazione idraulica in pianura dei corsi d'acqua, salvo recupero di un sesto a norma dell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il parziale recupero a termini del successivo articolo 3;

e) alla costruzione dei ricoveri stabili da essegnare con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;

f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore dell'A.N.A.S. (Azienda Autonoma Statale delle Strade Statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione delle strade statali.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per 1000 milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania e Molise nell'ottobre 1949:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo articolo 2;

d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il parziale recupero a termini del successivo articolo 4;

e) *identico;*

f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore dell'A. N. A. S. (Azienda Autonoma Statale delle Strade Statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione delle strade statali.

ART. 2.

Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso articolo 1, o per prevenirne altri, sempreché non si tratti di opere che siano già state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 è attribuita alla competenza del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche per i lavori da eseguire ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dello stesso articolo 1.

ART. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1 resta per metà a carico delle provincie e dei comuni interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato sarà effettuata in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

ART. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali) le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvederà, ove occorra, alle relative classifiche.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte di spesa da iscrivere nello stato di previsione dell'esercizio 1949-50 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.